

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei deputati SPINI, FRIGERIO, RUFFINO,
ALBANESE, RICCIOTTI e RUZZANTE**

(V. Stampato Camera n. 2970)

approvato dalla Camera dei deputati il 30 luglio 1998

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 31 luglio 1998*

—————
**Delega al Governo per l’istituzione del servizio militare
volontario femminile**
—————

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Le cittadine italiane partecipano, su base volontaria, secondo le disposizioni di cui alla presente legge, ai concorsi per il reclutamento di ufficiali e sottufficiali in servizio permanente e di militari di truppa in servizio volontario, e categorie equiparate, nei ruoli delle Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza.

2. Il Governo è delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri per le pari opportunità, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze, dei trasporti e della navigazione e per la funzione pubblica, sentita la Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna, di cui alla legge 22 giugno 1990, n. 164, uno o più decreti legislativi per disciplinare il reclutamento, lo stato giuridico e l'avanzamento del personale militare femminile, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) estendere al personale militare femminile la normativa vigente per il personale militare maschile, tenendo conto delle caratteristiche psico-fisiche femminili;

b) applicare al personale militare femminile la normativa vigente per il personale dipendente delle pubbliche amministrazioni in materia di maternità e di pari opportunità, tenendo conto dello *status* del personale militare;

c) assicurare la realizzazione del principio delle pari opportunità nell'accesso ai diversi gradi, qualifiche, specializzazioni ed incarichi del personale delle Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza.

3. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle finanze e con il Ministro per le pari opportunità, è istituito entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e per un periodo di quattro anni, rinnovabile per non più di quattro anni, un Comitato consultivo composto da undici membri nel quale è assicurata una partecipazione maggioritaria di personale femminile in possesso di adeguate esperienze e competenze nelle materie attinenti ai settori di interesse del Ministero della difesa e del Ministero delle finanze, con il compito di assistere il Capo di stato maggiore della difesa ed il Comandante generale del Corpo della Guardia di finanza nell'azione di indirizzo, coordinamento e valutazione dell'inserimento e della integrazione del personale femminile nelle strutture delle Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza. Sette membri del Comitato consultivo sono scelti dal Ministro della difesa con proprio decreto, con il quale il Ministro provvede anche all'indicazione di eventuali compensi connessi alla effettiva presenza ai lavori del Comitato. Il Ministro per le pari opportunità designa i restanti quattro membri, due dei quali sono indicati dalla Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna. Per il funzionamento del Comitato è autorizzata la spesa di lire 80 milioni per il 1998 e di lire 240 milioni annue a decorrere dal 1999. Al relativo onere si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. Il Governo trasmette alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di cui al com-

ma 2, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni permanenti, da rendere entro sessanta giorni dalla data di trasmissione.

5. Il Ministro della difesa e il Ministro delle finanze per il personale del Corpo della Guardia di finanza, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 2, adottano, con propri decreti, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, regolamenti recanti norme per l'accertamento dell'idoneità al servizio militare sentiti, per quanto concerne il personale femminile, il Ministro per le pari opportunità, la Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna nonché il Ministro dei trasporti e della navigazione per il personale del Corpo delle capitanerie di porto.

6. Il Ministro della difesa, sentiti il Ministro dei trasporti e della navigazione e il Ministro per le pari opportunità, il quale acquisisce il parere della Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna, su proposta del Capo di stato maggiore della difesa, definisce annualmente, ferme restando le consistenze organiche complessive, le aliquote, i ruoli, i corpi, le categorie, le specialità e le specializzazioni di ciascuna Forza armata in cui avranno luogo, con la dovuta gradualità, i reclutamenti del personale femminile, a decorrere dal secondo anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

7. Agli adempimenti di cui al comma 6, per il personale femminile da arruolare nel Corpo della Guardia di finanza, provvede il Ministro delle finanze, sentito il Ministro per le pari opportunità il quale acquisisce il parere della Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna, su proposta del Comandante generale del Corpo della Guardia di finanza.

8. In via transitoria e salvo quanto previsto dai commi 6 e 7, le prime immissioni di personale femminile nei ruoli degli ufficiali delle Forze armate e del Corpo della Guar-

dia di finanza sono disposte, con il limite massimo di età di trentadue anni e limitatamente ai contingenti stabiliti annualmente nell'ambito della pianificazione del reclutamento del personale militare, dal Capo di stato maggiore della difesa e dal Comandante generale del Corpo della guardia di finanza, sentito il Comitato consultivo di cui al comma 3, mediante reclutamento con concorsi a nomina diretta secondo quanto previsto dal decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, ovvero, per il Corpo della Guardia di finanza, secondo le modalità di cui all'articolo 8, commi da 2 a 4, della legge 28 marzo 1997, n. 85, in quanto applicabili.

